



COORDINAMENTO dei Se.P.P. della Rete RESAS

ISS “Liceo Gramsci” Via del Mezzetta 7- Firenze

Mercoledì 31 maggio 2023

ore 14,30 – 18,30

ARGOMENTI

INTRODUZIONE NORMATIVA – Ing. Angelo Ricciardi, dirigente USL Toscana Centro

Parte 1 – Aggiornamento normativo D.Lgs 81/08 e nuove norme **in ambito scolastico**


Prof. Stefano Morandi – Rete Resas

COFFEE BREAK

Parte 2 – Normativa antincendio: quadro normativo generale alla luce dei nuovi Decreti **antincendio** - Prof. Vincenzo Passarello – Rete Resas

DIBATTITO E CONFRONTO

Normativa antincendio: quadro normativo generale alla luce dei nuovi Decreti antincendio



SCHEMATIZZAZIONE ATTUAZIONE DELL'ART. 46, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/08

Normativa antincendio: quadro normativo generale alla luce dei nuovi Decreti antincendio

L'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. già prevedeva la possibilità di adottare "*uno o più Decreti*" ai fini del conseguimento di obiettivi prefissati:

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - art. 46 - Prevenzione incendi - comma 3

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano *uno o più Decreti* nei quali sono definiti:
 - a) **i criteri diretti atti ad individuare:**
 - 1) *misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
 - 2) *misure precauzionali di esercizio;*
 - 3) *metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
 - 4) *criteri per la gestione delle emergenze;*
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



decreto "Controlli"
d.m. 1 settembre 2021

decreto "GSA"⁴
d.m. 2 settembre 2021

decreto "Minicodice"⁵
d.m. 3 settembre 2021

Schematizzazione attuazione dell'art.46, comma 3, del D.Lgs.81/08

Normativa antincendio: quadro normativo generale alla luce dei nuovi Decreti antincendio

Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.



Normativa antincendio: quadro normativo generale alla luce dei nuovi Decreti antincendio



Nuovi decreti	Parti del d.m. 10 marzo 1998 abrogate	Data di abrogazione
d.m. 1 settembre 2021	art. 3, comma 1, lettera e) art. 4 allegato VI	25 settembre 2022
d.m. 2 settembre 2021	art. 3, comma 1, lettera f) artt. 5, 6 e 7	4 ottobre 2022
d.m. 3 settembre 2021	L'intero decreto	29 ottobre 2022

Normativa antincendio: quadro normativo generale alla luce dei nuovi Decreti antincendio

I tre nuovi decreti ministeriali che hanno sostituito il DM '98:

(denominazioni complete)

➤ d.m. 1 settembre 2021, cd. decreto "Controlli", in vigore dal 25/09/2022:

Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio: *"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del d.lgs. 81/08"* .

➤ d.m. 2 settembre 2021 cd. decreto "GSA" conosciuto anche come decreto "Formazione" in vigore dal 04/10/2022:

G.S.A. : *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/08"* .

➤ d.m. 3 settembre 2021, cd. decreto "Minicodice", in vigore dal 29/10/2022:

Strategia antincendio: *"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro"* ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/08".

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

D. Lgs. 81/08 (art. 43 - 46) Gestione delle emergenze:

Indicazioni a carico dei datori di lavoro

- Designare gli incaricati alle emergenze;
- Informa i lavoratori sui rischi;
- Prende in provvedimenti in materia di primo soccorso;
- Devono essere adottate le misure per prevenire il rischio incendio....

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

D.M. 26/08/92 **Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica** (decreto che utilizza regole prescrittive-ancora in vigore)

D.M. 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro **(abrogato dal 29/10/22 con l'entrata in vigore del D.M. 03/09/2021)**

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

D.P.R.151 del 1.08.2011 (prima D.M. 16.02.82)

identifica 80 **attività soggette al controllo dei VV.F.** per le quali è previsto l'obbligo di ottenere il C.P.I. rilasciato dal comando provinciale dei VV.F.


D.M. del 3-8-2015 - cosiddetto **Codice di prevenzione incendi** - Attività V7 Scuole (decreto che utilizza regole prestazionali). Con le modifiche introdotte dal D.M. 12-4-2019 e poi dal D.M. 18-10- 2019

D.M.I. del 21/03/2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido - Aggiornato con Decreto 14-2-2020 G. U. 57 del 6/3/2020 (Modifica al Decreto 7/08/2017)



NOVITA' D.P.R. 151/11

Le 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono distinte in 3 categorie (in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità) con diversa disciplina



NOVITA' D.P.R. 151/11

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

D.P.R. 151/11: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10

Categoria	Scuole di ogni ordine e grado N. 67	Centrali termiche N.74	Obbligo previsto dal Regolamento	Azione in capo al Comando VVF	Esito procedura
A	>100 e ≤150 persone presenti	>116 e ≤350 kW	Produzione della SCIA	Visita tecnica, anche a campione	Rilascio della copia del verbale della visita tecnica
B	>150 e ≤300 persone presenti	>350 e ≤700 kW	Produzione del Progetto di adeguamento alla normativa antincendio e della SCIA	Visita tecnica, anche a campione	Rilascio della copia del verbale della visita tecnica
C	>300 persone presenti	>700 kW	Produzione del Progetto di adeguamento alla normativa antincendio e della SCIA	Visita tecnica	Rilascio del CPI

D.M. 3/08/2015

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Obiettivi del Codice

- ✓ Disporre di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche;
- ✓ **Semplificazione** delle regole di prevenzione incendi - meno prescrittive, più prestazionali;
- ✓ Individuare regole sostenibili, **proporzionate al rischio reale**, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
- ✓ **Flessibilità** con possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;
- ✓ Favorire l'utilizzo dei metodi dell'**Ingegneria antincendio**.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Sezione G Generalità

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

Capitolo S.1 Reazione al fuoco

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

Capitolo S.3 Compartimentazione

Capitolo S.4 Esodo

Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio

Capitolo S.6 Controllo dell'incendio

Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme

Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

Capitolo S.9 Operatività antincendio

Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici

Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse

Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido

Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

Capitolo V.11 strutture sanitarie

Capitolo V.12 Edifici storici

Capitolo V.13 Chiusure d'ambito (facciate edifici)

Capitolo V.14 Edifici civili

Capitolo V.15 Attività di trattamento dei rifiuti

Sezione M Metodi

Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Come raggiungere gli obiettivi primari della prevenzione incendi

a. minimizzare le cause d'incendio o d'esplosione;

b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;

c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;

d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

D.M. 3/08/2015

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Come raggiungere gli obiettivi primari della prevenzione incendi

e. limitare gli effetti di un'esplosione;

f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

h. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;

i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;

j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.



QUADRO NORMATIVO

DA RICORDARE

Le attività soggette al controllo dei VV.F. Con individuazione di categorie di rischio A, B, C



D.P.R 151/2011

Testo unico di prevenzione incendi



D.M. 3/08/2015



Parte generale

Definizioni
Progettazione
sicurezza
antincendio
Profili di rischio

Strategie antincendio


Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Esodo
Compartimentazione
Ecc.

Regole tecniche verticali

V4 uffici
V7 scuole V9
asili nido
Ecc.

Attività del tavolo tecnico

Trattandosi di tanti argomenti molto differenti tra di loro, il tavolo tecnico ha optato per la scelta di affrontarli singolarmente, articolandoli in documenti distinti per argomento, che potranno essere emanati con «*uno o più Decreti*»



Principali vantaggi:

- semplificazione per l'utenza
- semplificazione per la gestione futura (potrebbero essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso in cui se ne manifesti la necessità)

Revisione DM 10/3/98

DECRETO "CONTROLLI"


"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

DECRETO "GSA"

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

DECRETO "MINICODICE" (strategia antincendio)

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".



DECRETO "CONTROLLI" D.M. 1.09.2021

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)



Ministero dell'interno



DECRETO 1° settembre 2021.

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)

Pag. 1



Decreto «Controlli 1/09/22»

«Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008»

Articolato normativo

- art. 1: Definizioni
- art. 2: Campo di applicazione
- art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori
- art. 5: Abrogazioni
- art. 6: Entrata in vigore

Allegato I

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative

Decreto «Controlli»

art. 1 Definizioni

a. Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, **impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;**

b. Tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico - professionali di cui all'allegato II, ...;

c. Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida,.....;

d. Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

Decreto «Controlli»

art. 3- *Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio*

Comma 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Comma 2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Decreto «Controlli»

CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Allegato1-comma 1:

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

TABELLA 1

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2

Decreto «Controlli». 01/09/22 art. 1

Definizioni

- e. **Sorveglianza**: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali.

La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Allegato1-comma 2:

Sorveglianza Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

La normativa precedente:

L'ART 12 DEL D. M. DEL 26 AGOSTO 1992 (**ancora in vigore**) NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA prevede:

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

La normativa precedente:

ALLEGATO VI CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO D.M. DEL 10 MARZO 1998 (ABROGATO): CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO prevede:

6.1 - GENERALITÀ Tutte le misure di protezione antincendio previste: - per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; - per l'estinzione degli incendi; - per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

6.2 - DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto si definisce: - **Sorveglianza:** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. - **Controllo periodico:** insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

RIFLESSIONI AD ALTA VOCE

Cosa si può intendere come controllo visivo:


Atto destinato a verificare che i passaggi, le scale e i corridoi siano liberi da ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza (provviste di maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che la segnaletica di sicurezza e le lampade di illuminazione di emergenza siano integre e che gli estintori siano facilmente accessibili, ecc...

L'utilizzo di un Registro di Sorveglianza dei presidi antincendio è consigliato anche se non obbligatorio; in tale registro sarà regolamentata la periodicità della sorveglianza e la registrazione dell'avvenuta sorveglianza da parte dell'operatore debitamente istruito, come recita la norma.

Non farà più parte la scadenza semestrale nel Registro di Sorveglianza; consigliabile trascrivere nel DVR-valutazione rischio incendi, che la periodicità della manutenzione periodica deve essere fatta secondo la normativa vigente..oppure si può citare la Tabella 1 di riferimento del decreto del 01/09/21, che però non è prescrittiva..!!!

Decreto «Controlli» - Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.



**SI APPLICA A TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO**

Decreto «Controlli» - Art. 3 controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio

1. attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio **sono eseguiti e registrati** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo i criteri indicati nell'Allegato I,
2. **L'applicazione della normazione tecnica volontaria**, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, **conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria**, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto «Controlli» - Art. 4 - Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di **manutenzione e i controlli** sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da **tecnici manutentori qualificati**.
2. Le modalità di **qualificazione** del tecnico manutentore sono stabilite **nell'Allegato II** al presente decreto.
3. La **qualifica** di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è **valida su tutto il territorio nazionale**.

Come si diventa tecnico manutentore qualificato?

Attraverso una formazione e un esame da parte di una commissione
formata da appartenenti al CNVVF

Decreto «Controlli» - Allegato II

3) PROSPETTO 1: **COMPITI E ATTIVITA' DEL TECNICO MANUTENTORE**

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione

Decreto «Controlli» - Allegato I

Allegato I
 Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Manutenzione e controllo periodico

Obblighi del datore di lavoro:
 registro controlli

Svolti da Tecnico Manutentore Qualificato nel rispetto di norme di riferimento

Sorveglianza

regolare da parte del personale addetto mediante la predisposizione di idonee liste di controllo

Alcune possibili norme di riferimento

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio	UNI 11224
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi estinguenti ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguento gassoso	UNI 11280

Tabella 1: Norme e specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio



DECRETO “CONTROLLI” D.M. 1.09.2021

DA RICORDARE

ALLE ATTREZZATURE IMPIANTI E PRESIDANTI ANTINCENDIO VANNO **FATTI CONTROLLI PERIODICI** (e non sono più obbligatoriamente semestrali...)

I CONTROLLI E LE MANUTENZIONI **DEVONO FARLE TECNICI QUALIFICATI**

I TECNICI **DEVONO FREQUENTARE DEI CORSI** PER OGNI TIPOLOGIA DI IMPIANTO

I DOCENTI E I SOGGETTI FORMATORI **DEVONO AVERE I REQUISITI**

LE VERIFICHE PERIODICHE DEVONO **ESSERE ANNOTATE IN UN REGISTRO**

ALLA SCUOLA SPETTA, (come da tempo) la **Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che **intercorre tra due controlli periodici****, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 237



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIA77A R. VFRDI. 1 - 00198 ROMA

Ministero dell'interno


DECRETO 2 settembre 2021.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)

Pag. 42



Art. 1 Campo di applicazione



Art. 1


Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.



disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)

Art. 2 Gestione in esercizio ed emergenza



2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste proprio nel fatto che il rischio d'incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 2 - Gestione in esercizio ed emergenza

OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA




NUMERI DI EMERGENZA
112 Carabinieri
113 Soccorso pubblico di emergenza
115 Vigili del fuoco
118 Emergenza sanitaria

LEGENDA
Voci di fuga
Uscite di sicurezza
Estremità cariche
Uscite di emergenza
Punti di raccolta
Voi siete qui

IN CASO D'INCENDIO
Mantenere la calma
Segnalare l'emergenza al servizio di emergenza 112, 113, 115
Evacuare il più rapidamente possibile, senza preoccuparsi di recuperare gli effetti personali
Per i fumetti di supporti cartacei, non tentare di salvarli e non tentare di spegnerli

IN CASO DI EVACUAZIONI
Segnalare l'emergenza al servizio di emergenza 112, 113, 115

MISURE DI PREVENZIONE
Non usare ascensori durante le evacuazioni
Non tentare di spegnere i fuochi, non tentare di salvare gli effetti personali, non tentare di salvare gli effetti personali



DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 2 - Gestione in esercizio ed emergenza



**IL PIANO DI EMERGENZA
DEVE INDICARE I
NOMINATIVI DEGLI
ADDETTI E DEL DATORE DI
LAVORO (art. 2 comma 3)**



ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI

2.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre altresì considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti (es. sistema EVAC).

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 3 - informazione e formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro adotta le misure per fornire Informazione e formazione lavoratori sul rischio incendio come da **allegato 1 Gestione della sicurezza antincendio in ESERCIZIO:**

- **Rischio incendio ed esplosione legati all’attività e alle mansioni**
- **Misure di prevenzione e protezione da adottare (corretti comportamenti)**
- **Ubicazione vie d’esodo**
- **Procedure in caso d’incendio**
- **I nominativi degli incaricati**
- **Il nominativo del RSPP**
- **Nei luoghi di piccole dimensioni bastano gli avvisi e la cartellonistica**

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 3 informazione e formazione dei lavoratori

Allegato 1

I lavoratori **devono partecipare ad esercitazioni antincendio** almeno con cadenza annuale (scuole due ogni anno – dal DM ‘92)

L’allarme non va inviato anche ai Vigili del Fuoco!

Ulteriori esercitazioni se sono emerse gravi carenze nelle precedenti esercitazioni, se c’è un incremento significativo del numero di lavoratori, oppure se viene fatta una modifica sostanziale al sistema d’esodo

Se coesistono più datori di lavoro è necessario la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021

Art. 4 Designazione addetti antincendio

Il datore di lavoro **designa i lavoratori incaricati all’incendio. Tali lavoratori devono frequentare corsi di formazione e antincendio come da allegato III**

Art. 5 - Allegato 3: Corsi di formazione

CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da **rischio alto**

a **Livello 3**

Da **rischio medio**

a **Livello 2**

Da **rischio basso**

a **Livello 1**

SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021 Art. 5 - Allegato 3: Corsi di formazione



ARGOMENTI PRINCIPALI

- Gestione della sicurezza
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Designazione addetti antincendio
- Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio
- Requisiti dei docenti **NEW**



DISCIPLINA TRANSITORIA

Corsi ai sensi del
D.M. 10 Marzo 1998
già programmati
entro il 04/10/2022.

Si possono fare entro

il 04/04/2023
(6 mesi)



Primo aggiornamento
addetti antincendio

formazione/aggiornamento
da meno di 5 anni

da fare entro

5 anni dalla formazione/
aggiornamento.

formazione/aggiornamento
da più di 5 anni (al 04/10/2022)

da fare entro

il 04/10/2023

Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 5 Allegato 3: Corsi di formazione

METODOLOGIE DIDATTICHE

Parti teoriche

Sì:

- in presenza,
- in **videoconferenza** (FAD sincrona),
- **ricorso a linguaggi multimediali** che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

NO: e-Learning

Parti pratiche

Sì: in presenza

NO: e-Learning

Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel **livello 1** (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)

Contenuti minimi dei corsi di formazione

CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)

CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).

Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).

CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).

CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021

ART. 5 Allegato 3: Corsi di formazione



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Aziende **Livello 3**

Presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili...

Modulo teorico: 12 ore

NEW Presenza o
videoconferenza

Modulo pratico: 4 ore

Aggiornamento ogni 5 anni

8 ore
5 ore teoriche
3 ore pratiche

Aziende **Livello 2**

Presenza di sostanze infiammabili, probabilità di propagazione di incendio limitata

Modulo teorico: 5 ore

NEW Presenza o
videoconferenza

Modulo pratico: 3 ore

Aggiornamento ogni 5 anni

5 ore
2 ore teoriche
3 ore pratiche

Aziende **Livello 1**

Presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di propagazione di incendio scarsa

Modulo teorico: 2 ore

Presenza o
videoconferenza

NEW **Modulo pratico: 2 ore**

Aggiornamento ogni 5 anni

2 ore pratiche

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 5 - Allegato IV: IDONEITA' ANTINCENDIO

Per le attività di cui all'Allegato IV conseguono l'attestato di idoneità tecnica antincendio:

a) stabilimenti ... decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

....

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;

j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

m) uffici con oltre 500 persone presenti;

n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;


o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;

p)...

DECRETO "GSA Gestione Sicurezza Antincendio" DM 2.09.2021

Art. 6 - Requisiti dei docenti

DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

+

Almeno 1 dei seguenti criteri:

Documentata
esperienza ≥ 90
ore come docenti
antincendio in ambito
teorico e pratico, al
04/10/2022

Corso di formazione
per docenti teorico/
pratici tipo A erogato
dal Corpo nazionale
VVF (art.26-bis D. Lgs.
8 marzo 2006, n. 139,
allegato V)

Iscrizione elenchi del
Ministero dell'interno
(art.16, comma 4, D.
Lgs. 8 marzo 2006, n.
139)

+

Corso di formazione
tipo C per docenti
erogato dal Corpo
nazionale VVF
fuoco limitatamente
al modulo 10 di
esercitazioni pratiche
(allegato V)

Rientrare tra il
personale cessato
dal servizio nel Corpo
nazionale VVF (servizio
di almeno 10 anni
nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi,
direttivi aggiunti,
ispettori antincendi
o corrispondenti
ruoli speciali ad
esaurimento.

da AIFOS

Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 6 - Requisiti dei docenti

DOCENTI PARTE TEORICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

+
Almeno 1 dei seguenti criteri:

Documentata esperienza ≥ 90 ore come docenti in materia antincendio in ambito teorico, al 04/10/2022

Corso di formazione tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale VVF (allegato V)

Iscrizione elenchi Ministero dell'Interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)

Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendi o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento)

PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni** con **≥ 400 ore all'anno** di docenza.

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio” DM 2.09.2021

Art. 6 - Requisiti dei docenti



DOCENTI PARTE PRATICA

Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito

Documentata esperienza
≥ 90 ore come docenti
antincendio in ambito pratico,
svolte al 04/10/2022

Corso di formazione di tipo C
per docenti pratici erogato
dal Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Rientrare tra il personale cessato
dal servizio nel Corpo nazionale
VVF (servizio nel ruolo dei capi
reparto e dei capi squadra per
almeno 10 anni)

RIFLESSIONI AD ALTA VOCE

Novità:

- Verifiche dell'apprendimento in tutti i corsi ed anche corsi fad sincroni per la parte teorica;
- Viene sempre di più confermata la necessità di un piano di emergenza “curvato” per le disabilità anche temporanee e per le persone cosiddette speciali (si danno come riferimento anche delle norme UNI..);
- Emerge la necessità di creare un coordinamento in caso di strutture utilizzate da più datori di lavoro;
- Numero massimo di discenti nei corsi FAD???
- Se siamo l'ente organizzatore del corso, ricordarsi di richiedere ai formatori che devono avere i requisiti che ottemperano la normativa vigente (ovvero vedi requisiti dei formatori ai sensi del DM del 02/09/21).

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio ” D.M. 3.09.2021

“Mini codice”

D.M. 03 settembre 2021 (G.U. 29 ottobre 2021, n. 259)
Criteri generali di **progettazione, realizzazione** ed **esercizio** della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio” DM 3.09.2021

Art. 1 - campo di applicazione

Si applica ai luoghi di lavoro

Si intendono per luoghi di lavoro, ... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, **ubicati all'interno** dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché **ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda** o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo **non si applicano:**

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

La **valutazione** dei rischio **incendio** e la definizione delle misure di **prevenzione**, di **protezione** e **gestionali** costituiscono una parte **specificata** del DVR (Valutazione di tutti i rischi art. 17, comma lett. a del D.lgs. 81/2008)

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021

Art. 3 - Criteri di progettazione, realizzazione, esercizio..

Per le attività a basso rischio incendio si veda l'allegato I

•Il documento stabilisce criteri *semplificati* per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.

Difficilmente una scuola è a basso rischio

CPI/SCIA, alta concentrazione di persone, depositi e archivi cartacei, attività nei laboratori (sostanze chimiche, gas, lavorazioni..)

CRITERI BASSO RISCHIO DI INCENDIO

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Per le attività **non a basso rischio (es. SCUOLE)** i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio sulla sicurezza antincendio sono riportati nel D.M. 3/8/2015, **Codice di prevenzione incendi.**

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio” DM 3.09.2021

Valutazione del rischio incendio

a) individuazione dei pericoli d'incendio:

Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...

b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (*condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore,*

...

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio” DM 3.09.2021

Valutazione del rischio incendio

- c) determinazione di **quantità e tipologia degli occupanti esposti** al rischio d’incendio;
- d) **individuazione dei beni esposti** al rischio d’incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio” DM 3.09.2021

Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio

a) **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive:**

- pulizia e ordine** dei locali per ridurre probabilità e velocità di innesco;
- riduzione delle sorgenti** di innesco *rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate;*
- Riduzione del carico d'incendio nei magazzini, archivi, uffici, ecc.
- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
- ventilazione** degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili;
- mantenimento della** disponibilità di vie d'esodo sgombre.

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio” DM 3.09.2021

Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio

- apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- Informazione e formazione sui rischi specifici.

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021

Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio

- **gestione dei lavori di manutenzione**, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e **di interferenza**, *con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose;*
- **mantenimento in efficienza di impianti**, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021

Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio

- Preparazione della gestione delle emergenze con esercitazioni antincendio e prove di evacuazione;
- Attivazione delle procedure previste nel piano di emergenza;
- Assicurare la presenza continuativa di addetti al servizio antincendio.

DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021 (Quadro sinottico della procedura operativa)

IL DECRETO «MINICODICE» d.m. 3 settembre 2021 - ITER



DECRETO “Criteri ... sicurezza antincendio” DM 3.09.2021

DA RICORDARE

La valutazione del rischio incendio va inserita come parte specifica del D.V.R. o come suo allegato e rimane ancora valida quella fatta con i criteri del dm '98;

Nei casi normati di aggiornamento di valutazione del rischio incendio/DVR, allora si applicheranno i criteri del dm 03/09/2021 o del codice di prevenzione incendi.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

1. <https://aifos.org/>
2. <https://www.puntosicuro.it/>
3. <https://www.aias-sicurezza.it/>
4. <https://www.portaleconsulenti.it/>
5. **LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO-** INAIL 2023-**Autori:** Giuseppe Bucci, Diego De Merich, Raffaele Sabatino, Ruggero Maialetti, Giannunzio Sinardi, Sara Veneziani, G. Ivo Vogna, Stefania Verrienti, Marco Annatelli, Marco Patruno;
6. **PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO - COLLANA RICERCHE INAIL 2022-** **Autori:** Raffaele Sabatino, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere Andrea Marino Marco Di Felice, Vincenzo Cascioli;
7. <https://www.sicurscuolaveneto.it/>: Ing. Adriano Mantoan (Sirvess) ***Le novità introdotte dai D.M. del settembre 2021 nella gestione del rischio incendio;***
8. Inail-Miur, “*Manuale gestione della sicurezza Scuola*”, **Autori:** L. Bellina - A. Cesco Frare - S. Garzi - D. Marcolina, 2013.